



Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro Sessione Anno 2019

MODALITA' SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE

L'Ispettorato interregionale del Lavoro di Roma precisa di seguito le modalità di svolgimento delle prove scritte per l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Sessione Anno 2019 – previste per il 4 e 5 settembre 2019

Si precisa che, alla luce di quanto stabilito dalle norme generali previste dal Regolamento approvato con D.P.R. 09.05.94, n. 487, e da quelle che regolano l'esame in argomento previste dal D.D. n. 3 del 16.01.2019 di indizione concorso –art. 2, 4° *“Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione ed i dizionari”*.

In merito la Commissione ha stabilito:

- a) di non autorizzare testi di legge riportanti sentenze e orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
- b) di ammettere, per la prova teorico pratica, l'utilizzo di calcolatrici tascabili, con esclusione in ogni caso degli apparati che comunque consentano la memorizzazione di dati e la connessione esterna.

In ciascuna giornata i candidati

- dovranno presentarsi all'esame trenta minuti prima dell'orario di inizio delle prove scritte fissato alle ore 8,30 e comunque prima della lettura del tema, pena la non ammissione allo stesso;
- dimostrare la propria identità personale, prima dell'inizio di ciascuna prova, mediante la presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità, ottenuto ai sensi della legge

di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciato da un'Autorità dello Stato;

Infine si ricorda che i candidati

- possono uscire dall'aula solo dopo le prime due ore dalla dettatura del compito e previa autorizzazione della Commissione;

In particolare rammenta gli adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte:

durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. (art. 13, 1 comma, del DPR 487 del 9 maggio 1994)

- a tale divieto è strettamente connesso l'uso del telefono cellulare o di altri strumenti di comunicazione e dispositivi di rete mobile (es. tablet, palmari, smart watch, o altri dispositivi dotati di connessione dati, ecc.). L'esclusione dalla procedura d'esame può avvenire anche se non si tratta di smartphone o se la connessione a internet è stata disattivata essendo sufficiente la sola possibilità di effettuare o ricevere una chiamata. In ragione dell'organizzazione data dalla Commissione i telefoni cellulari andranno, quindi consegnati al personale di vigilanza prima dell'inizio delle prove o esposti sul tavolo, con batteria disinserita o nel caso non si renda possibile comunque in modalità spenta;
- gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della Commissione esaminatrice (art. 13, 2 comma del DPR 487 del 9 maggio 1994) ; sui fogli consegnati per lo svolgimento delle prove, hanno il divieto: di scrivere con matite, evidenziatori ed usare correttori; di apporre la firma e segni particolari; di usare inchiostro di colori diversi; di scrivere a righe alternate o solo su metà del foglio ed apporre altri elementi che possono dar corso a presunzioni di identificazione
- i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e autorizzati dalla Commissione (art. 13, 3 comma del DPR 487 del 9 maggio 1994) e i dizionari ;
- il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. (art. 13, 4 comma del DPR 487 del 9 maggio 1994);
- la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime (art. 13, 5 comma del DPR 487 del 9 maggio 1994).



Ispettorato interregionale del lavoro
(Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria)
Roma

Inoltre è opportuno precisare che in riscontro alle eventuali richieste di chiarimenti sulle tracce dei singoli candidati, sarà fornita risposta dalla Commissione in favore di tutti i candidati e che l'uso dei servizi igienici, salvo particolari esigenze, è interdetto nelle prime due ore dalla dettatura.

F.to IL DIRETTORE

Orazio PARISI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", e ss.mm. e ii